

1.2.1. Testo DDL 1147

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1147

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ**, **MARTI**, **ROMEO**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BONGIORNO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR**, **TOSATO**, **OCCHIUTO**, **MARCHESCHI**, **BUCALO**, **SILVESTRO** e **TERNULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2024

Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici

Onorevoli Senatori. - È di tutta evidenza che i talenti, in qualunque campo, vanno « sollecitati » e « allenati ». I licei sono una palestra formidabile nel confermare o riorientare vocazioni.

La riconosciuta qualificata formazione culturale liceale, in una visione innovativa e meritocratica, digitale e globale, non dovrebbe essere scissa dall'opportunità di offrire percorsi di approfondimento formativo elettivamente attinenti alla dinamica delle nuove esigenze lavorative, che poi andranno a richiedere di essere perfezionati in un corso universitario e per colmare le carenze di alta professionalizzazione di sistema.

Ci sono pochi talenti naturali che con uno sforzo minimo raggiungono vette inimmaginabili, ma la stragrande maggioranza ha bisogno di essere supportata e ricevere suggerimenti e suggestioni adeguate, per far sì che si abbia a coltivare l'effettiva predisposizione per la materia alla base di appropriate future scelte professionali di rango universitario, e il liceo così sviluppato evolutivamente come proposto nell'articolato si prospetta quale luogo deputato al supporto, alla verifica e all'eventuale riorientamento delle migliori attitudini degli studenti, promuovendo culturalmente meccanismi di accompagnamento per far emergere le capacità dei singoli in vista del percorso universitario.

Illuminante in tal senso la sperimentazione dei licei a curvatura biomedica che, sulla base dei dati disponibili, pur essendo di rilevante interesse, ha dimostrato che oltre il 50 per cento degli studenti che vi ha preso parte non ha poi aderito al percorso universitario di riferimento, ma che il restante il 50 per cento lo sta completando con profitto, con ciò evitando sia di far disperdere risorse economiche per le famiglie e le istituzioni, ma soprattutto investendo in coloro che effettivamente ne avevano la giusta vocazione.

Da qui l'idea di promuovere un'iniziativa legislativa che tenga conto anche di questa buona pratica. Occorre poi considerare la necessità programmatica di favorire per quanto possibile un investimento formativo flessibile e articolato in opzioni, anche in linea con le istanze sempre più specialistiche e informatico-tecnologiche connesse allo sviluppo dell'intelligenza artificiale cosiddetta generativa. Ed è per questo che si intende ampliare la vocazione didattico-formativa preuniversitaria con l'introduzione dei licei professionalizzanti, che sappiano recepire l'evoluzione delle esigenze del mondo del lavoro per quelle professioni sempre più richieste in un *matching* virtuoso che risponda alle effettive attitudini e ai *desiderata* degli studenti.

La messa a sistema del contributo formativo e del coinvolgimento non solo degli ordini professionali ma anche delle università potrebbe essere quel *quid novi* rispetto alle *performance* sperate nella sperimentazione in *upgrading*, utile a far emergere isorisorse la soddisfazione degli studenti partecipanti di appartenere a un mondo impegnato per il « *ben-essere* » delle persone e delle famiglie,

secondo un processo virtuoso di promozione dell'apprendimento specifico tendente a trasferire a menti libere la passione delle professioni in cui la preparazione liceale con i suoi studi classici e scientifici è un « *plus* », unitamente alla revisione normativa contestualmente promossa per il superamento del numero chiuso agli studi universitari di medicina e chirurgia, aggiornando la relativa programmazione con *standard* di alto valore meritocratico.

Invero, a fronte delle criticità presenti nel vigente sistema di accesso a numero chiuso al corso di laurea LM-41 oggetto di opportuno ripensamento in particolare con il disegno di legge Atto Senato n. 942, risulta elettivamente importante migliorare anche la preparazione e l'orientamento degli studenti dei licei classici e scientifici, i quali spesso, di fronte alla scelta del successivo percorso universitario, non essendo pienamente consapevoli delle proprie inclinazioni e caratteristiche, seguono le suggestioni vieppiù legate a tradizioni familiari ovvero di un supposto prestigio sociale, financo in punto di malriposte prospettive di guadagno.

Questa esigenza, unita a una sostanziale efficacia del percorso, sia in termini di potenziamento delle competenze che di orientamento personale, così come descritta nell'articolato del presente disegno di legge, prospetta un cambiamento programmatico del paradigma dell'offerta formativa liceale da formazione « indifferenziata » a formazione « specialistica » con opzioni sempre più aderenti alla domanda e risulta peraltro in linea con le finalità della « Riforma del sistema di orientamento » nell'ambito della Missione 4 - componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 qualifica ordinamentalmente la cosiddetta « opzione professionalizzante », di cui la partecipazione in compresenza degli esperti nelle rispettive materie caratterizzanti costituisce un elemento qualificante.

L'articolo 2 dettaglia le competenze e le prerogative del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca relativamente alla promozione consapevole del liceo professionalizzante.

L'articolo 3 dispone in merito alle convenzioni da attivare per l'effettuazione delle dieci ore di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'anno, previste per il secondo biennio e per il quinto anno dei licei professionalizzanti.

L'articolo 4 dispone in merito all'esame nazionale finale per gli studenti dei licei professionalizzanti e alla conseguente attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU).

L'articolo 5 certifica, ad ogni conseguente effetto, la sostenibilità dell'intervento regolatorio *de quo* ad invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i licei classici e scientifici previsti dagli articoli 5 e 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione professionalizzante, che fornisce allo studente competenze avanzate negli studi afferenti all'ambito caratterizzante in particolare la sanità umana e veterinaria e nel campo delle scienze e tecnologie applicate, delle scienze e tecnologie informatiche, della fisica, della matematica.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per « licei professionalizzanti » i licei classici e scientifici che hanno attivato l'opzione professionalizzante di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

(Piani di studio e obiettivi di apprendimento dei licei professionalizzanti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono disciplinati i piani di studio dei licei professionalizzanti, nonché le finalità specifiche, gli obiettivi e i risultati di apprendimento delle materie teoriche e pratiche relative all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1. L'insegnamento delle suddette materie è svolto per almeno quaranta ore per ogni anno del secondo biennio e per il quinto anno almeno venti delle quali in compresenza con esperti iscritti agli albi di cui al comma 3.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, la somministrazione, tramite piattaforma informatica nazionale, di *test* periodici di valutazione dell'apprendimento, a partecipazione volontaria, finalizzati ad accedere all'esame nazionale di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con decreti dei Ministri competenti per ciascun ambito caratterizzante di cui all'articolo 1, comma 1, e con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate l'istituzione, la gestione e la pubblicazione degli albi provinciali degli esperti per ogni ambito caratterizzante, nonché le modalità del loro aggiornamento con cadenza annuale e sono individuati i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi medesimi.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite la struttura e le modalità di svolgimento dell'esame nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. Con il medesimo decreto è altresì disciplinata la costituzione delle commissioni nazionali incaricate, per ogni opzione professionalizzante di cui all'articolo 1, di predisporre la prova del suddetto esame nazionale. Tali commissioni sono costituite da non meno di cinque componenti, di cui due componenti di diritto, esperti nell'ambito riferito all'opzione professionalizzante e iscritti agli albi di cui al comma 3, e due docenti che abbiano insegnato nei licei professionalizzanti le materie relative all'opzione medesima, nell'anno scolastico in cui si svolge l'esame nazionale.

5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuati i componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 4.

Art. 3.

(Convenzioni per l'attivazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché per le attività e gli eventi formativi relativi all'opzione professionalizzante)

1. Con protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la federazione nazionale degli ordini professionali competenti, ove istituiti, è definito il modello della convenzione che l'ordine professionale dell'ambito relativo all'opzione professionalizzante può stipulare con i licei professionalizzanti del territorio provinciale, al fine di attivare percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) volti all'acquisizione e al potenziamento delle competenze afferenti all'opzione professionalizzante. Il modello di convenzione di cui al primo periodo prevede lo svolgimento di PCTO della durata di almeno dieci ore per ciascuno dei due anni del secondo biennio e per il quinto anno. Le convenzioni stipulate ai sensi del primo periodo individuano le strutture pubbliche e private destinate allo svolgimento di PCTO, i quali possono prevedere la partecipazione degli studenti a fiere, mostre e convegni di interesse scientifico e professionale.

2. Con protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) è definito il modello di convenzione che ciascuna università può stipulare con i licei professionalizzanti per lo svolgimento di attività laboratoriali, convegni e seminari, nonché per la partecipazione degli studenti a eventi formativi rilevanti nel settore professionale afferente all'opzione professionalizzante. Le convenzioni stipulate ai sensi del primo periodo disciplinano le modalità di partecipazione delle università ai comitati scientifici costituiti presso i licei professionalizzanti, composti da docenti delle materie relative all'opzione professionalizzante e da esperti nell'ambito relativo all'opzione medesima, iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

(Attribuzione di crediti)

formativi universitari)

1. Gli studenti che hanno conseguito il diploma nei licei professionalizzanti e che hanno sostenuto con profitto tutti i *test* periodici di cui all'articolo 2, comma 2, possono accedere a un esame nazionale nelle materie degli ambiti caratterizzanti di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.
2. Agli studenti che abbiano raggiunto la soglia di punteggio definita ai sensi del comma 3 è attribuito, al momento dell'iscrizione a un corso di laurea magistrale coerente con l'esame nazionale, un numero di crediti formativi universitari (CFU) da un minimo di cinque fino a un massimo di dieci, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui all'articolo 10, comma 5, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, è definita la soglia minima di punteggio che dà titolo all'attribuzione di CFU ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.